

**CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI**

del Veneto

**FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL**

del Veneto

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE TESSILE,
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, BAMBOLE
GIOCATTOLI, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALERIA
OTTICA**

Il giorno 21 marzo 2022 presso la sede di CNA Veneto

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, con l'assistenza del Direttore Tiziana Pettenuzzo dal presidente regionale della Federazione Moda Giuliano Secco, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Luca Bertuola;
- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon e dal Responsabile Relazioni sindacali Marco Comin;
- la CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la Filctem – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;
- la Femca – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon, Sergio Polzato e da Carlo Nicolli;
- la Uiltec – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giampietro Gregnanin;

Si sono incontrati e hanno sottoscritto il presente verbale di accordo di proroga.

Premessa

- Considerato che a livello nazionale le parti stanno procedendo al rinnovo del CCNL del settore;
- Considerato che il CCRL è scaduto in data 28 febbraio 2022;
- Considerata la particolare situazione economica che sta attraversando il settore e il difficile contesto internazionale di particolare gravità ed incertezza;




Le parti concordano quanto segue:


1. Di prorogare gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 28 febbraio 2023.
2. La proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dal 1.1.2022 e fino al 28.2. 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo. Per i lavoratori assunti dal 1.04.2022 al 28.02.2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
3. Resta inteso che con il presente accordo s'intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 1.1 del CCRL 14.12.2016 fino al 28.02.2023
4. Le parti s'impegnano ad incontrarsi una volta rinnovato il CCNL al fine di dare avvio alla trattativa per il rinnovo del CCRL

Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CNA VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



FEMCA - CISL VENETO



FILCTEM - CGIL VENETO



UILTEC - UIL VENETO

